

Istruzioni per il rilascio della carta d'identità

Che cosa è:

è il documento valido per l'identificazione personale e per l'espatrio nei seguenti Paesi:

- Albania, Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.
- Bulgaria (periodo massimo di permanenza 90 gg. all'interno di un semestre).
- Lettonia, Lituania (con documento valido almeno per la durata dell'espatrio).
- Egitto (la carta deve avere validità residua di sei mesi dalla data di ingresso; portare con sé due fototessere per il visto).
- Marocco e Tunisia (solo per chi vi si reca con viaggio organizzato; verificare con l'agenzia di viaggi).
- Romania (solo per un soggiorno inferiore ai novanta giorni; per soggiorni più lunghi occorre richiedere il permesso di soggiorno).
- Bosnia-Erzegovina, Montenegro (si consiglia però di portare il passaporto).

E' buona regola in ogni caso, prima di recarsi in Paesi esteri, informarsi presso le Rappresentanze diplomatico-consolari presenti in Italia sui documenti richiesti per l'ingresso: questo perché gli accordi internazionali fra l'Italia e gli altri Paesi possono cambiare.

Per conoscere l'elenco aggiornato dei Paesi che non consentono l'accesso ai viaggiatori in possesso delle carte d'identità cartacee rinnovate con timbro, prima di partire è consigliabile:

- contattare l'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) della Questura;
- oppure visitare il sito Viaggiare Sicuri;
- oppure consultare il sito della Polizia di Stato;
- oppure informarsi presso i Consolati esteri in Italia.

Si segnala che esistono Stati che non consentono l'accesso nel Paese ai viaggiatori in possesso delle carte d'identità cartacee rinnovate con timbro.

Chi può richiederla:

1. I cittadini italiani residenti nel Comune, presentandosi personalmente presso l'Ufficio Anagrafe;
2. I cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'A.I.R.E., presentandosi personalmente presso l'ufficio anagrafe, oppure presso il proprio Consolato di competenza;
3. I cittadini stranieri residenti nel Comune possono ottenere una carta d'identità, con le stesse modalità dei cittadini italiani residenti, che ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento all'interno del territorio italiano e non costituisce titolo per l'espatrio.

Con le nuove disposizioni del Decreto Legge 13.05.2011, n. 70, art. 10, comma 5, che ha modificato l'art. 3 del T.U.L.P.S di cui al Regio Decreto 18.060.1931, n. 773, vengono modificati i requisiti per il rilascio e la durata della carta d'identità nei seguenti modi:

- rilascio a minori di 3 anni di età : la carta d'identità ha validità di 3 anni;
- rilascio a minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni di età : la carta di identità ha validità di 5 anni;
- rilascio a maggiorenni : la carta di identità ha validità di 10 anni;

Si avvisa che sino all'età dei 12 anni la carta di identità non dovrà essere firmata dal titolare.

Al fine del rilascio della carta di identità VALIDA PER L'ESPATRIO ai minori è necessario l'assenso dei genitori o di chi ne fa le veci.

Viene previsto inoltre, per il minore di 14 anni, che l'uso della carta di identità ai fini dell'espatrio sia subordinato alla condizione che egli viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato, su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione e convalidata dalla QUESTURA, il nome della persona o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato.

Si precisa che le nuove disposizioni relative al rilascio e alla durata di validità del documento ai minori si applicano anche alle carte di identità non valide per l'espatrio, rilasciate ai cittadini stranieri.

Chi è in possesso di carta di identità cartacea di validità quinquennale, emessa a partire dal 26 giugno 2003 e, quindi, ancora valida al momento del decreto del 25/06/08 n. 112, che ha esteso la

validità della carta a 10 anni, deve provvedere a regolarizzare il documento rivolgendosi presso lo sportello anagrafico del proprio Comune di residenza e far apporre la nuova scadenza. La carta d'identità prorogata, però, è valida solo in Italia; per chi deve recarsi all'estero, dunque, è necessario richiedere un nuovo documento.

Il rinnovo della carta d'identità può essere chiesto 180 giorni prima della scadenza.

Cosa serve

a) Per i cittadini italiani maggiorenni:

- tre foto formato tessera recenti ed uguali tra loro, a mezzo busto e a capo scoperto;
- la precedente carta d'identità o denuncia di smarrimento;

b) Per i cittadini italiani, genitori con figli minori:

- tre foto formato tessera recenti, a mezzo busto e a capo scoperto;
- la precedente carta d'identità o denuncia di smarrimento;
- l'assenso all'espatrio da parte del altro genitore.

c) Per i cittadini minorenni :

- tre foto formato tessera recenti, a mezzo busto e a capo scoperto;
- l'atto di assenso da parte dei genitori (reso anche non contestualmente).

In caso di genitori divorziati/separati o naturali, che non si presentino entrambi, è necessario l'assenso per l'espatrio del giudice tutelare oppure l'assenso scritto dell'altro genitore firmato e corredato di fotocopia del documento di identità oppure che l'assenso risulti da sentenza di separazione o divorzio.

In caso di tutore, l'assenso va reso da chi ne esercita la tutela munito di atto di nomina.

In caso di unico genitore, esercente la patria potestà, non occorre ulteriore adempimento.

Nel caso non si verificassero le condizioni di cui sopra verrà rilasciata la carta d'identità solo per poter circolare all'interno del territorio italiano, quindi non valida per l'espatrio.

NOTA: In caso di smarrimento o furto della Carta di identità, occorre fare denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza e presentarne copia al momento della richiesta della nuova carta.

Costo

Euro 5,16 (costo carta di identità)

Euro 0,26 (diritti di segreteria)

Euro 5,16 (aggiuntivi in caso di deterioramento o smarrimento)

Normativa di riferimento

. Decreto Legge 13.05.2011, n. 70, art. 10 , comma 5, che ha modificato l'art. 3 del T.U.L.P.S di cui al Regio Decreto 18.060.1931, n. 773;

- Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- D.P.R. 6 agosto 1974, n. 649 "Disciplina dell'uso della carta d'identità e di altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio";
- Legge 21 novembre 1967, n. 1185 "Norme sui passaporti";
- R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 3, "Approvazione del T.U. delle leggi di Pubblica sicurezza".